

Codice A1903A

D.D. 7 giugno 2017, n. 253

L.R. 38/2006 e s.m.i. art.5 - L.R. 28/1999 e s.m.i. art.17 - D.G.R. n. 24-1951/2015 - D.G.R. n. 25-1952/2015. Gestione corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande. Revoca della D.D. n. 85 del 02/03/2012.

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i. “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, che all’articolo 17, comma 4, stabilisce che i corsi per il commercio alimentare possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle Camere di commercio industria e artigianato e le loro aziende speciali, le associazioni di categoria più rappresentative del settore a livello regionale e gli enti costituiti con il loro concorso, i centri di assistenza tecnica, nonché altri soggetti già operanti nel settore della formazione professionale;

vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i. “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” che all’articolo 5, comma 4, stabilisce che la Giunta regionale garantisce l’effettuazione dei corsi professionali e del relativo esame finale anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 9, della l.r. n. 28/1999 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015, in attuazione delle leggi regionali 28/1999 e s.m.i. e 38/2006 e s.m.i., che disciplina il corso di formazione professionale valido per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio alimentare;

vista la D.G.R. n. 25-1952 del 31/07/2015, in attuazione della legge regionale 38/2006 e s.m.i., che disciplina il corso obbligatorio, per ciascun triennio, di aggiornamento professionale rivolto ai titolari o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

Considerato che le succitate deliberazioni regionali dispongono che, ai fini della stipulazione della convenzione di cui agli articoli 17 e 5, l.l.r.r. n. 28/1999 e s.m.i. e n. 38/2006 e s.m.i., il soggetto interessato alla gestione del corso deve presentare apposita istanza alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale e dichiarare:

- a) di essere accreditati per le macrotipologie A o B o C presso la Regione Piemonte ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento
- b) di avere comprovata esperienza formativa nel comparto alimentare nell’ultimo triennio
- c) che le sedi accreditate e/o che le sedi autorizzate per lo svolgimento del corso siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Vista la D.D. n. 85 del 02/03/2012 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande utilizzato per la stipulazione della convenzione con l’Associazione Scuola Lavoro Impresa corrente in Torino, via Montevicchio n. 28 – P.IVA 08306930010;

vista la convenzione rep. n. 16690 del 15/03/2012 stipulata tra la Regione Piemonte e l'Associazione Scuola Lavoro Impresa per la gestione dei corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande;

vista la D.D. n. 204 del 22/03/2017 con la quale la Direzione regionale Coesione Sociale, Settore Standard formativi e orientamento professionale ha disposto la revoca dell'accreditamento dell'organismo Ente di formazione professionale Scuola Lavoro Impresa per l'organizzazione ed erogazione delle attività d'orientamento e formazione professionale.

Accertato che è venuto meno il requisito dell'accreditamento richiesto ai sensi della D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015, paragrafo 2.5, comma 2 lett. a).

Vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 e s.m.i. "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale";

vista la legge 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

determina

- di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la determinazione dirigenziale n. 85 del 02/03/2012 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione dei corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande utilizzato per la stipulazione della convenzione con l'Associazione Scuola Lavoro Impresa corrente in Torino, via Montevecchio n. 28 – P.IVA 08306930010;

- che detta revoca comporta contestualmente la risoluzione della convenzione rep. n. 16690 del 15/03/2012 stipulata tra la Regione Piemonte e l'Associazione Scuola Lavoro Impresa, corrente in Torino, via Montevecchio n. 28 – P.IVA 08306930010 per la gestione dei corsi di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande.

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 dalla suddetta, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
dott. Claudio Marocco